

Prot. n 396 -13 del 02 dicembre 2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 38/13

Oggetto: Servizio di affidamento di consulenza legale per stesura di parere sulla possibilità di prolungamento della durata di concessione tra il Comune di Ardea e la soc. Idrica S.p.A. al fine di compensare la riduzione dell'oggetto del servizio derivante dalla sottrazione al gestore di quota parte di territorio comunale in favore di ACEA ATO 2. CIG **ZEE0C A9C32**

***Il Responsabile della S.T.O. della Conferenza dei Sindaci
dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma***
ing. Alessandro Piotti

Vista l'istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento ing. Alessandro Piotti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall'art. 3;

premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

visto che l'art 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della S.T.O., a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;

vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO2 Lazio Centrale Roma;

vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

viste le premesse della Determinazione Dirigenziale n.18/13 del 17 maggio 2013 del Responsabile della STO dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma che illustrano le motivazioni del mantenimento della operatività della STO;

PREMESSO

CHE la società IDRICA S.p.A. ha in essere un contratto per la gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Ardea sottoscritto nel 1990 ed a scadenza nel 2020;

CHE questo contratto, poiché antecedente alla legge "Galli", è valido fino alla sua naturale scadenza, ovvero la gestione di IDRICA S.p.A. deve intendersi tutelata fino alla sua naturale scadenza;

CHE ACEA ATO2 S.p.A. titolare del S.I.I. nell'ATO2 Lazio Centrale Roma, che comprende anche il Comune di ARDEA, prenderà in carico questo servizio dopo il 2020;

CHE il Comune di Ardea e la società IDRICA S.p.A. non hanno manifestato interesse alla rinuncia della tutela del contratto in essere ovvero di adottare la procedura contemplata nella delibera di Conferenza dei Sindaci del 28 marzo 2007 n.2/07;

CHE la Regione Lazio ha finanziato ed appaltato i lavori per la costruzione del depuratore di Montagnano sito nella parte settentrionale del territorio di Ardea in prossimità del confine con il Comune di Lanuvio;

CHE i lavori di questo depuratore sono ultimati;

CHE questo depuratore risolve numerosi problemi legati ad assenza od insufficienza di depurazione dei Comuni dei Castelli Romani situati a monte di Ardea;

CHE il Comune di Ardea potrà collegare a questo depuratore solo le case oggi non servite né da fognatura né da acquedotto site il località Montagnano ma avrà il vantaggio di vedere migliorata la qualità delle sue acque costiere;

CHE la Regione Lazio vorrebbe a breve consegnare la proprietà del depuratore al Comune di Ardea e la sua gestione ad ACEA ATO2 in qualità di gestore del S.I.I. dell'ATO2;

CHE la consegna della gestione del depuratore di Montagnano ad ACEA ATO2 è la soluzione più razionale tenendo conto che oggi è prassi consolidata considerare la gestione di un depuratore come unitaria con quella delle fognature afferenti al depuratore

stesso e che le fognature che confluiranno nel depuratore di Montagnano sono oggi in carico ad ACEA ATO2;
CHE IDRICA S.p.A. ha diffidato il Comune di Ardea di affidare la gestione di attrezzature del S.I.I. nel territorio del Comunale a soggetti terzi diversi dalla stessa IDRICA;
CHE la Segreteria dell'ATO 2 non è in grado di valutare la fondatezza della richiesta di IDRICA S.p.A. ma al fine di evitare contenziosi che potrebbero comportare il non avvio del depuratore ha verificato l'ipotesi di lavoro emersa nell'incontro del 4 giugno 2013 presso la sala consiliare del comune di Ardea;
CHE in tale sede si ipotizzò la rinuncia di IDRICA di gestire il S.I.I. nel territorio comunale di Ardea nella zona di Montagnano intorno al depuratore in cambio di una proroga del contratto con il Comune oltre la naturale scadenza del Contratto;
ritenuta l'opportunità che la STO ATO2 si doti di una consulenza legale per la stesura del parere in ordine alla questione sopra citata; vista la Circolare N.CIRC/20/12 del 23 novembre 2012 del Segretario Generale della Provincia di Roma che richiama comunque l'obbligo del ricorso del mercato elettronico;
tenendo conto che il mercato elettronico (www.acquistinretepa.it) non offre servizi di questa natura;
rilevato che lo studio degli avvocati Caporale – Carbone – Giuffrè con uffici in via degli Scipioni, 288 00192 Roma C.F.: 05317320587 e P.Iva: IT 01387801002 ha proposto un onorario inferiore a ventimila euro, si è ritenuto opportuno ricorrere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;
dato atto che tale servizio ricade nell'ambito della lett. p) dell'art. 3 del "Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi" approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 207 del 18 ottobre 2007; considerata l'idoneità del contraente alla fornitura del servizio;
visto che il Bilancio di Previsione 2013 della STO ATO2 adottato con D.D. n. 18/13 del 17 maggio 2013 prevede alla voce "Consulenze - legale" uno stanziamento di € 50.000,00

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa,

1. di affidare il servizio di consulenza legale per la stesura di un parere sulla possibilità di prolungamento della durata di concessione tra il Comune di Ardea e la soc. Idrica S.p.A. al fine di compensare la riduzione dell'oggetto del servizio derivante dalla sottrazione al gestore di quota parte di territorio comunale in favore di ACEA ATO 2 allo studio degli avvocati Caporale – Carbone – Giuffrè con uffici in via degli Scipioni, 288 00192 Roma C.F.: 05317320587 e P.Iva: IT 01387801002 per un importo di € 8000,00 oltre IVA e Cassa Avvocati;
2. di provvedere alla liquidazione dell'onorario dopo la consegna del parere;
3. di impegnare la somma di €10.150,40 alla voce "4 c)" del Bilancio di Previsione 2013 della STO ATO2 adottato con D.D. n. 18/13 del 17 maggio 2013 imputando tale spesa sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr DP0201, cdc GIRO, del Bilancio della Provincia di Roma;
4. di comunicare all'Ufficio Ragioneria della Provincia di Roma il nominativo dello studio degli avvocati Caporale – Carbone – Giuffrè dell'avv. Marcello Cardi come fornitore della STO ATO 2 per le procedure di trasparenza previste dal comma 2, art. 18 del D.L. del 22 giugno 2012, n. 83.
 - a.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.

(ing. Alessandro Piotti)